

# TRIBUNALE di LAGONEGRO

*Procedura esecutiva n° 91/2010 r.g.e. Tribunale di Sala Consilina*

## AVVISO DI VENDITA

Il dott. Giuseppe Lammardo, professionista delegato alle operazioni di vendita *ex art. 591 bis c.p.c.* e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 590 e 591, terzo comma, c.p.c., con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Paola BEATRICE del 21.10.2015, e provvedimento disposto nell'udienza del 18.05.2016, nonché del 15.03.2017, nel procedimento espropriativo immobiliare n° 91/2010 r.g.e. del Tribunale di Sala Consilina, promosso ad istanza dei Sigg. Maria Assunta, Antonio, Elvira e Rita Mariano, quali eredi di Vincenzo Mariano e Ersilia Della Rocca, rapp.ti dall'Avv. Adele de Notaris, rilevato che non sono ravvisabili elementi in base ai quali possa ritenersi probabile che la vendita con incanto abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore dei beni, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. anche in considerazione delle condizioni attuali di mercato e delle caratteristiche del compendio pignorato, *a norma dell'art. 490 c.p.c.*,

### AVVISA

che il giorno **13 giugno 2017, alle ore 15:00**, procederà alla vendita **SENZA INCANTO** e quindi all'esame delle offerte di acquisto ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero alla gara fra gli offerenti, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., degli immobili descritti nella relazione di stima, con termine per la presentazione delle offerte di acquisto, in regola con il bollo vigente, fino alle ore 15:00 del giorno 12/06/2017, presso il suo studio in Montesano Sulla Marcellana (SA), alla Via Dante, 15 - fraz. Scalo ove effettuerà tutte le attività che a norma dell'art. 571 c.p.c. e ss. debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione.

*DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI (come da relazione tecnica e sue integrazioni agli atti).*

#### LOTTO 2

**Fabbricato** ad uso abitazione su più livelli. NCEU al foglio 12 particella 174 sub 3, al Corso Umberto I°, mq 283,88 = € **77.844,94**

Dalla relazione dell'esperto viene descritto come una abitazione di tipo civile, categoria A/2, che si sviluppa su più livelli costituita da piano seminterrato, piano terra e primo piano, consistenza vani 9, situato nel centro storico del Comune di Vibonati. L'impianto originario del fabbricato è molto vecchio, le murature portanti sono di muratura di pietrame, i solai intermedi sono realizzati con travi di legno e assito di tavole. Il tutto è stato solo ordinariamente mantenuto e necessiterebbe, causa la diffusione delle fessurazioni, di adeguamenti strutturali e funzionali. Il fabbricato e il retrostante terreno ricadono all'interno del vigente Piano di Recupero in zona A in cui è ammessa la ristrutturazione.

**Fondo rustico** di natura pascolo arborato al foglio 12 particella 33, di mq 718 = € **757,13**

Si tratta di un terreno incolto retrostante il fabbricato sopra descritto e raggiungibile solo attraverso il piano seminterrato del medesimo.

**Il Valore a base d'asta 3° ribasso di 1/4, LOTTO 2 = € 78.602,07** (Euro Settantottomilaseicentodue/07) in tale valore è da ricomprendere l'incidenza del sottotetto.

#### LOTTO 3

**Fondo** dalla contrada San Lio con entro piccolo manufatto di mq 17,16 e numero 13 piante di ulivo. In catasto al foglio 14 particelle n. 18 di mq 1880 e n. 449 di mq 927 per complessivi mq 2807. Pertanto, il manufatto mq 17,16 = € **1.447,88** + terreno mq 2807 = € **2.960,44** + n. 13 piante di ulivo = € **2.742,19**.

Dalla relazione di stima vengono descritti come un unico fondo di forma e dall'andamento altimetrico molto irregolari, con entro stante un piccolo locale per deposito attrezzi che si sviluppa su un unico livello. L'intero fondo risula di difficile accesso, che è sfalsato rispetto la via. Su di esso sono presente 13 piante di ulivo secolari.

**Il Valore a base d'asta 3° ribasso di 1/4, LOTTO 3 = € 7.150,51** (Euro Settemilacentocinquanta/51).



Ciascun interessato potrà presentare, secondo le modalità di cui in seguito, un'offerta minima di acquisto minore del prezzo base, purchè in misura non eccedente 1/4 dello stesso, e quindi non inferiore rispettivamente:

ad **euro 58.951,55** (Cinquantottomilanovecentocinquantuno/55) per il **Lotto 2**;

ad **euro 5.362,88** (Cinquemilatrecentosessantadue/88) per il **Lotto 3**;

La presentazione di offerte di acquisto presuppone e richiede, previa dichiarazione, la conoscenza integrale del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e del provvedimento del 18.05.2016, nonché della relazione di stima dell'esperto nominato depositata in Cancelleria in data 02.05.2012 e successive integrazioni del 11.07.2012, del 13.09.2012, nonché quella del 16.09.2015, redatte dal geom. Filomena Gentile, a cui si rinvia per una più analitica descrizione dei beni staggiti, oltre che per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali diritti reali o personali di terzi, oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni, che assieme alle foto sarà pubblicizzata sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive se e come esistenti, formalità pregiudizievoli, eventualmente esistenti ed inerenti agli stessi, non cancellabili ed eventuali vincoli e/o prescrizioni di natura urbanistica, ambientale e culturale, così come identificati, descritti e valutati nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; che conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER LA VENDITA SENZA INCANTO

- Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire, per ciascun lotto di interesse, per l'acquisto degli immobili pignorati personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (*il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui all'art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona da nominare, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.*);
- L'offerta, in regola con il bollo e debitamente sottoscritta, deve essere depositata presso lo studio del professionista delegato in Montesano Sulla Marcellana (SA), alla Via Dante n. 15 - fraz. Scalo, a pena di inefficacia, entro le ore 15:00 del giorno precedente la data fissata per la vendita (**12.06.2017**) e consegnati, **in busta chiusa**, all'esterno della quale saranno annotati a cura del sottoscritto o da un suo incaricato ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis, l'ora del deposito e la data e ora dell'udienza fissata per l'esame delle offerte.

Essa dovrà contenere, a pena di inefficacia dell'offerta:

- 1) se l'offerente è una persona fisica, il nome ed il cognome dell'offerente, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e, se coniugato, il regime patrimoniale fra i coniugi - se in regime di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità complete del coniuge, compreso il codice fiscale, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione (*nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione*



*normativa*), recapito telefonico, copia fotostatica di valido documento d'identità (che lo stesso dovrà portare con sé in originale alla predetta udienza di vendita) e fotocopia del tesserino di codice fiscale; se l'offerente è una società o ente dovranno essere indicati i dati identificativi di essa, partita IVA o codice fiscale, recapito telefonico, pec mail, oltre alla valida documentazione comprovante i poteri e la legittimazione (es. procura speciale notarile rilasciata al mandatario nonché, un certificato aggiornato, a non oltre trenta giorni, della Camera di Commercio da cui siano desumibili i dati costitutivi della società o ente ed i poteri di firma conferiti all'offerente); in caso di offerta presentata da più soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; se l'offerente è un minorenne o incapace, dovrà essere sottoscritta dai genitori, o da chi ne fa le veci, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; se l'offerente è un cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità europea, certificato di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica della condizione di reciprocità; in caso di offerta per persona da nominare, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 583 c.p.c., dovrà, entro 3 giorni dall'aggiudicazione, dichiarare, presso lo studio del professionista delegato, depositando la relativa procura con data anteriore alla gara, il nome della persona per la quale ha presentato l'offerta; le dichiarazioni di acquisto dell'immobile, devono essere sottoscritte dall'interessato o da un mandatario speciale munito di procura notarile;

- 2) dichiarazione di residenza ovvero elezione di domicilio nel Comune di Lagonegro (PZ) da parte dell'offerente (in caso di mancanza o di insufficienza di tale indicazione, tutte le comunicazioni verranno effettuate all'offerente presso la Cancelleria del Tribunale);
- 3) l'indicazione del numero di Ruolo Generale della procedura esecutiva (N.R.G.E.);
- 4) i dati identificativi dei beni e del lotto per il quale l'offerta è proposta;
- 5) l'indicazione del prezzo offerto per ciascun lotto, con avvertenza che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza, del termine e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta, con firma in calce dell'offerente;
- 6) il termine di **pagamento del prezzo e degli oneri tributari** (spese di trasferimento) non superiore a **120 (centoventi) giorni** dalla data di aggiudicazione;
- 7) l'espressa dichiarazione dell'offerente di aver preso visione della perizia di stima e di tutte le integrazioni, della certificazione ipotecaria/notarile e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto dei beni immobili;
- 8) l'eventuale richiesta di godere dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa e dell'applicazione del criterio cd. del prezzo - valore;
- 9) in nessun caso sarà possibile trasferire l'immobile a soggetti diversi da quelli che sottoscrivono l'offerta;

L'offerente avrà cura **di inserire nella busta chiusa**, senza segni di riconoscimento all'esterno, contenente l'offerta di acquisto, e a pena di esclusione dalla vendita, deve essere allegato, **a titolo di cauzione** ed in conto prezzo di aggiudicazione, con avvertenza che detta cauzione sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo prezzo, nei termini e con le modalità previste salvo il risarcimento del maggior danno, *un assegno circolare, non trasferibile* emesso all'ordine "*proc. esec. n° 91/2010 r.g.e.*", per un **importo pari al 10% del prezzo offerto**; a norma dell'art. 580, 2 comma c.p.c. se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omissis di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dell'esecuzione. Le offerte **non saranno efficaci**: a) se perviene oltre il termine stabilito, ai sensi dell'art. 569, terzo comma, c.p.c.; b) se è inferiore al prezzo di oltre un quarto al prezzo base di asta stabilito nell'ordinanza; o c) se l'offerente non presta



cauzione **nella misura pari al decimo del prezzo da lui proposto** e con le modalità innanzi precisate;

L'offerta è **irrevocabile**, salvo che: a) sia disposto l'incanto; b) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta.

Le buste saranno aperte all'ora del giorno fissato e nel luogo stabilito per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente o degli offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, commi 2 e 3, c.p.c..

Si avverte che l'offerta presentata non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del professionista delegato, sulla base delle disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nell'ordinanza di delega, di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente.

La persona indicata nell'offerta è tenuta a presentarsi nel luogo e nella data fissata per la vendita per assistere all'apertura delle buste, alle deliberazioni sulle offerte ed a partecipare alla eventuale gara di cui ai punti seguenti.

Nel caso di presentazione di un'**unica offerta valida**, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., si procederà con le seguenti modalità:

- α) se l'offerta è pari o superiore al prezzo base (valore a base d'asta per ciascun lotto) la stessa è senz'altro accolta;
- β) se l'offerta è inferiore al prezzo base in misura non superiore ad un quarto (offerta minima di acquisto presentabile come sopra indicato per ciascun lotto), la stessa è accolta, salvo il caso in cui non si dia luogo alla vendita in quanto il sottoscritto professionista delegato ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.;

In presenza di **più offerte valide**, gli offerenti dopo l'apertura delle buste saranno immediatamente invitati a una gara sulla base dell'offerta più alta (prezzo maggiore), mediante rilanci verbali, (l'entità del rilancio minimo verrà stabilita dal professionista delegato prima dell'apertura della gara, pari al 3% del prezzo base arrotondata all'unità, che per il **Lotto 2** è pari a € **2.358,06**, per il **Lotto 3** è pari a € **214,52**) con modalità corrispondenti a quelle stabilite dall'art. 581 c.p.c., ovvero pronuncia l'aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorchè siano trascorsi 3 minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile del lotto corrispondente è aggiudicato all'ultimo offerente) e ciò anche se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto, fatta salva l'applicazione dell'art. 573, comma 2 e 4, c.p.c..

Qualora il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base e sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione del bene al creditore istante.

In ogni caso, se il prezzo offerto all'esito della gara tra gli offerenti è inferiore al prezzo base non si fa luogo alla vendita e si procede con l'assegnazione del bene staggito al creditore istante.

Se **non sono presentate offerte** e neppure **domande di assegnazione** o se il delegato decide di non accoglierle, egli, ove non venga disposta amministrazione giudiziaria o incanto (quest'ultimo possibile solo se con tale modalità si ritenga che la vendita possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato ex art. 568 c.p.c.), assegna nuovo termine compreso tra 60 e 90 giorni entro cui possono essere proposte offerte d'acquisto ex art. 571 c.p.c. con prezzo fissato in misura inferiore al precedente di un quarto. Se poi, ai sensi del quarto comma dell'art. 591 c.p.c., anche il secondo tentativo la vendita non ha avuto luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il professionista delegato assegna il bene al creditore richiedente, fissando il termine entro cui l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'art. 590 c.p.c. L'aggiudicatario dovrà versare il saldo - prezzo di acquisto, detratto quanto già versato a titolo di cauzione entro il termine perentorio di giorni centoventi (120) - senza alcuna sospensione feriale - dalla data in cui l'aggiudicazione sarà divenuta definitiva (ovvero entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai



sensi dell'art. 571 c.p.c.), su un libretto vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione presso l'Istituto di Credito che sarà individuato dal professionista delegato; il mancato versamento del saldo prezzo comporterà la decadenza dell'aggiudicatario, a norma dell'art. 587 c.p.c., e la perdita della cauzione.

Inoltre l'aggiudicatario, unitamente al versamento del saldo prezzo, dovrà versare una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico, salvo conguaglio e conteggio finale, la cui entità viene provvisoriamente indicata in ragione del 15% del prezzo di aggiudicazione, con le stesse modalità previste per il versamento della cauzione.

Le spese (borsuali e compensi) inerenti le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, nonché la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili (trascrizioni del pignoramento e iscrizione di ipoteca, precedenti e successive al pignoramento), comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni *sono a carico dell'aggiudicatario*, il quale potrà dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti. Il deposito delle spese di vendita deve avvenire su libretto vincolato all'ordine del professionista delegato.

Se l'esecuzione forzata si svolge su impulso di creditore fondiario, (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all'art. 58 del testo unico legge bancaria), l'aggiudicatario (che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge) dovrà versare direttamente alla banca mutuante (o al documentato cessionario del credito), la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito di questa (art. 41 D. Lgs. 1 settembre 1993, n° 385), entro lo stesso termine perentorio di giorni centoventi (120) dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta definitiva (*si avvisa: previa trasmissione al professionista delegato della nota di precisazione del credito, prima dell'asta, da parte della banca creditrice o cessionario del credito, con la specifica indicazione della somma che dovrà essere versata dall'aggiudicatario per capitale richiesto, degli interessi maturati - e del dietim per gli interessi successivi - e delle spese legali, allegando, in caso di mutuo, il piano di ammortamento, l'indicazione delle rate insolute, i criteri di calcolo degli interessi - decorrenza, tasso applicato, base di calcolo- la separata indicazione degli interessi compresi nella garanzia ipotecaria, ai sensi dell'art. 2855 c.c., e dell'eccedenza da ammettere in grado chirografario; altresì avvisando che in mancanza, non potrà farsi luogo al versamento diretto e lo scrivente professionista provvederà a darne comunicazione a quest'ultimo all'atto dell'aggiudicazione. In caso di mancata o intempestiva precisazione del credito fondiario, il professionista comunicherà all'aggiudicatario che l'intero residuo prezzo dovrà essere versato alla procedura nei termini fissati ai precedenti punti*), ovvero nel medesimo termine di cui sopra ove il procedimento esecutivo, iniziato prima del 1 gennaio 1994, sia ancora soggetto alla precedente normativa sul credito fondiario (ex art. 161 comma 6, del citato D.Lgs. 385/1993) versando l'eventuale residuo e la percentuale per le spese al professionista delegato, nei termini sopra indicati, unitamente alla quietanza del pagamento diretto eseguito, rilasciata dalla banca mutuante (o cessionario del credito).

Nel caso che, oltre al creditore fondiario, vi siano altri creditori ipotecari o chirografari tempestivi, il versamento diretto all'istituto dovrà avvenire per il solo importo di cui all'art. 2855 c.c., mentre tutta la restante somma dovrà essere versata al delegato.

Qualora l'aggiudicatario abbia ottenuto un finanziamento per l'acquisto dell'immobile ai sensi dell'art. 585, terzo comma, c.p.c. dovrà, contestualmente al versamento del residuo presso, depositare presso lo studio del professionista delegato copia del relativo contratto ai fini dell'indicazione di esso nel decreto di trasferimento.

In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate per cauzione, salva la sua ulteriore responsabilità ai sensi del secondo comma dell'art. 587 c.p.c..

Il regime fiscale da applicare dipenderà dai requisiti soggettivi del debitore, dell'aggiudicatario e dalla classificazione catastale del bene oggetto di vendita, oltre IVA se dovuta che dovrà essere versata improrogabilmente nei 60 gg. dall'aggiudicazione.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.



Per tutti gli altri adempimenti successivi alla vendita e la delega allo stesso professionista per la formazione del progetto di distribuzione o di liquidazione si rinvia all'ordinanza di delega del G.E. e lo scrivente si atterrà scrupolosamente all'attuazione dei suddetti compiti affidati.

Altresi,

- è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche e il recapito telefonico delle sedi delle agenzie o filiali aderenti all'iniziativa sul sito internet [www.abi.it](http://www.abi.it).
- nel caso in cui un creditore, nel termine di dieci (10) giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, a norma dell'art. 588 c.p.c., presenta l'istanza di assegnazione a norma dell'art. 589 c.p.c., essa deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata; se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'art. 498 c.p.c. e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese;
- a norma dell'art. 590 c.p.c., se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, si provvederà su di esse entro il termine di 10 giorni entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio; avvenuto il versamento, il G.E. pronuncerà il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586 c.p.c.;
- soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, il delegato, previa verifica di eventuali variazioni dei dati catastali e della eventuale esistenza di iscrizioni o trascrizioni di pignoramento o sequestri successivi alla trascrizione del pignoramento iniziale, nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello di versamento della cauzione, nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione, e del versamento del saldo prezzo, verrà predisposta la bozza del decreto di trasferimento, e trasmesso al G.E. come descritto nell'ordinanza di delega, assieme all'allegata documentazione per disporre l'emissione dello stesso, fatte salve le facoltà del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 586, 1 comma, c.p.c.;
- le spese relative all'esecuzione dell'ordine di liberazione emesso dopo l'aggiudicazione e, comunque, quelle relative alla prosecuzione del procedimento di rilascio successivamente alla vendita sono poste a carico dell'aggiudicatario, sempre che questi non dichiari di esentare il custode dal compiere e/o portare a termine detta attività (art. 560, quarto comma, c.p.c.);

#### **ADEMPIMENTI PUBBLICITARI**

- del presente avviso, sarà fatta, per una sola volta, a cura del professionista delegato, l'affissione all'albo del Tribunale di Lagonegro per tre giorni consecutivi, almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto;
- inserzione su un quotidiano d'informazione a diffusione locale da effettuarsi almeno quarantacinque (45) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, nell'edizione domenicale e negli spazi della testata abitualmente destinati a questi fini;
- pubblicazione, per una sola volta, dell'ordinanza di delega, dell'avviso di vendita, della relazione di stima redatta dall'esperto corredati dagli allegati fotografici e planimetrici e dalle integrazioni sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), [www.tribunale.lagonegro.giustizia.it](http://www.tribunale.lagonegro.giustizia.it) e [www.giustizia.basilicata.it](http://www.giustizia.basilicata.it);
- ogni utile informazione, per quanto attiene le generalità dei debitori esecutati o in ordine alle modalità della vendita ed alle caratteristiche e consistenza dei beni, fornire agli interessati il modulo prestampato per la



formulazione dell'offerta di acquisto precisando, in particolare, le modalità di compilazione e presentazione di tale offerta e in genere di partecipazione alla vendita potranno essere acquisite presso lo studio del professionista delegato, Via Dante, 15 - Montesano Sulla Marcellana (SA) - tel. 0975-863624, cell. 333.3107533 - mail: [studiolammardo@alice.it](mailto:studiolammardo@alice.it).

- per le visite all'immobile rivolgersi al custode giudiziario del compendio pignorato è l'Istituto Vendite Giudiziarie per il Tribunale di Sala Consilina, gestione autonoma C.S.A. srl, Cilento Servizi Amministrativi srl con sede in Vallo della Lucania, Piazza Vittorio Emanuele, 32 - tel/fax 0974.75484, mail: [info@ivgvallosala.it](mailto:info@ivgvallosala.it).
- il fascicolo d'ufficio resta depositato presso la cancelleria dell'esecuzione immobiliare del Tribunale.

Lagonegro, lì 21 marzo 2017

Dott. Giuseppe Lammardo

